



N. 108 - marzo 2016

Disegni di legge in materia di modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, congiunti agli Atti Senato nn. 2067 e 2032

La presente nota reca una breve e sistematica analisi dei 57 disegni di legge di iniziativa parlamentare congiunti agli Atti Senato nn. 2067 (*Nota breve n. 93*) e 2032 (*Nota breve n. 91*), già approvati dalla Camera dei deputati.

1. Disegni di legge recanti modifiche alla parte generale del codice penale

Un primo gruppo di disegni di legge reca interventi modificativi -più o meno ampi e organici- della **parte generale del codice penale**.

Fra questi si segnalano:

- il disegno di legge n. 735 (Casson e altri), il quale, riprendendo gli esiti dei lavori della Commissione ministeriale presieduta dal prof. Pisapia, prevede un'articolata delega al Governo per la **revisione del Libro I del codice penale**. Il provvedimento si compone di due soli articoli e di un complesso allegato, che reca i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega per l'adozione del nuovo libro I. Passando al merito l'articolo 1 reca delega al Governo, da un lato, ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti il nuovo testo del Libro I del codice penale, nonché eventuali decreti correttivi, e, dall'altro, a procedere anche all'abrogazione esplicita di tutta la normativa incompatibile con le disposizioni introdotte nei decreti legislativi. L'articolo 2, invece, prevede i principi di codificazione, sancendo esplicitamente la centralità del Libro I del codice penale riguardo all'intero ordinamento penale, nel rispetto sia dei principi e dei valori della Costituzione e dell'Unione europea che delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia. Per quanto concerne gli articoli dell'allegato, il Titolo I (articoli 1-5) individua i principi generali; il Titolo II (articoli 6-11) interviene in materia di efficacia della legge penale; il Titolo III (articoli 12-24) delinea la disciplina del reato in generale, il Titolo IV (articoli 25-37) interviene sulle pene; il Titolo V (articoli 38-54) reca norme in materia di punibilità e di estinzione del reato e della pena ed infine il Titolo VI (articoli 54-56) interviene in tema di sanzioni civili, confisca e responsabilità degli enti;
- l'Atto Senato n. 384 (Barani), il quale, oltre a recare misure in materia di diritto penitenziario, prevede anche una delega per la riforma del sistema sanzionatorio (*vedi infra*);
- gli Atti Senato n. 386 e 697 (Barani), i quali modificano l'articolo 17 del Codice, prevedendo rispettivamente l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le **pene principali previste per i delitti** e l'abolizione della pena dell'ergastolo;
- il disegno di legge n. 581 (Compagna), il quale interviene in tema di **ergastolo**, prevedendo la possibilità per i condanna-

ti a tale pena, che abbiano espiato un periodo minimo di ventisei anni di reclusione, tranne quelli sottoposti al cosiddetto ergastolo ostativo, di poter richiedere la conversione della pena perpetua nella pena della reclusione massima di anni trenta;

- gli Atti Senato n. 1784 (Stefani e altri); 1816 (Buemi e altri) 2108 (Centinaio e altri) e 2155 (Mauro), i quali, recano tutti modifiche alla disciplina della **legittima difesa** di cui all'articolo 52 al fine di assicurare una più equa protezione al diritto all'autotutela nel proprio domicilio della vittima dell'aggressione. Analoga finalità si propone il disegno di legge n. 2168 (Razzi e altri), il quale introduce nel codice il nuovo articolo 52-*bis* concernente l'eccesso di temerarietà nell'esecuzione del reato - che esclude, nei casi di violazione della proprietà privata o del luogo lavorativo, l'eccesso di legittima difesa ai sensi dell'articolo 55 c.p. *In proposito è opportuno rilevare come sia in corso di esame presso l'altro ramo del Parlamento il disegno di legge n. 2892, il quale interviene - seppure indirettamente (modificando non già l'articolo 52, ma l'articolo 59 c.p. sulle circostanze non conosciute o erroneamente supposte) in materia di legittima difesa.*
- l'Atto Senato n. 741 (Stucchi)- che sarà esaminato anche nell'ambito della trattazione dei provvedimenti di riforma di singole fattispecie penali-, il quale interviene sull'articolo 61 c.p. introducendo una nuova circostanza **aggravante comune**, consistente "nell'aver commesso il fatto contro una persona che ha compiuto il sessantacinquesimo anno di età".
- il disegno di legge n. 1905 (Barani) il quale modifica l'articolo 178 del Codice in materia di **benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale**. Più nel dettaglio il provvedimento integra la disposizione codicistica escludendo che la PA possa invocare quali cause ostative alla partecipazione a pubblici concorsi e per il rilascio di autorizzazioni, le condanne subite dal soggetto per le quali è stata pronunciata sentenza di riabilitazio-

ne dal giudice competente. Inoltre il provvedimento consente l'accesso al servizio o la progressione di carriera nelle forze armate e di polizia ai soggetti condannati a pene non superiori ad anni uno, o non superiori ad anni due in caso di patteggiamento, per i quali è stata pronunciata sentenza di riabilitazione.

2. Disegni di legge recanti modifiche alla parte speciale del codice penale

Un secondo gruppo di disegni di legge apporta modifiche alla disciplina codicistica relativa a **single fattispecie di reato**.

Fra questi si segnalano:

- l'Atto Senato n. 1684 (Giarrusso e altri), il quale interviene sulla circostanza aggravante della disponibilità di armi del **reato di associazione di tipo mafioso** (articolo 416-*bis*, quarto comma, c.p.) prevedendo per coloro che promuovono organizzano o dirigono l'associazione la pena dell'ergastolo in luogo della pena reclusione "da quindici a ventisei anni" attualmente contemplata;
- gli Atti Senato 1456 (Lumia e altri), 1681, 1682 e 1683 (Giarrusso e altri), i quali intervengono tutti- analogamente all'articolo 3 del disegno di legge n. 2067- sulla disciplina del **reato di scambio elettorale politico-mafioso** di cui all'articolo 416-*ter* c.p. Più nel dettaglio il primo dei quattro provvedimenti modifica la disposizione codicistica inasprendone il quadro sanzionatorio (la pena detentiva attualmente fissata in "da quattro a dieci anni" viene elevata a "da sette a dodici anni") e punendo oltre all'erogazione o alla promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, anche la disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa. Gli altri tre disegni di legge intervengono sul reato di scambio elettorale politico mafioso non solo prevedendo un aumento delle pene (identico all'AS 1465), ma anche riscrivendo la

fattispecie così da escludere possibili dubbi applicativi derivanti dal riferimento esplicito alle "modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis".

- L'Atto Senato n. 2146 (Ruta e altri), il quale propone modifiche al codice penale e al codice di procedura penale volte ad assicurare una più completa protezione ai beni tutelati dal **delitto di contraffazione di prodotti alimentari con indicazioni geografiche e denominazioni di origine protetta** di cui all'articolo 517-*quater* c.p. Fra le modifiche proposte si segnala l'introduzione di pene accessorie per il reato citato e l'inserimento dei reati associativi finalizzati alla commissione delle condotte previste dall'articolo 517-*quater* c.p., tra quelli di competenza delle Direzioni distrettuali antimafia ed antiterrorismo.
- L'Atto Senato n. 2122 (Pagliari e altri), il quale reca modifiche legislative volte a contrastare le punizioni corporali nei confronti dei minori. Il provvedimento dispone, da un lato, l'abrogazione dell'articolo 571 c.p. (che attualmente sanziona **l'abuso dei mezzi di correzione e di disciplina**) e, dall'altro, interviene sul reato di maltrattamenti di cui all'articolo 572 c.p. includendovi anche gli eventi verificatisi negli istituti scolastici, così da superare la vigente differenza tra maltrattamenti derivanti da un'azione "correttiva" e quelli commessi genericamente in ambito familiare.
- L'Atto Senato n. 611 (Cardiello e altri), il quale interviene sul **reato di sottrazione di persone incapaci**, modificandone la collocazione codicistica (dall'attuale articolo 574 del quale è disposta l'abrogazione al nuovo articolo 605-*bis*) e apportandovi modifiche sostanziali, quali la previsione della procedibilità d'ufficio e un inasprimento del quadro sanzionatorio.
- L'Atto Senato n. 468 (Marinello e altri), il quale ridelinea la disciplina legislativa del **reato di omicidio volontario**, intervenendo sulle circostanze aggravanti e attenuanti e sul loro computo, da un lato, e interdicensi il ricorso ai riti speciali

per tale delitto e escludendo gli omicidi da alcuni benefici penitenziari, dall'altro;

- L'Atto Senato n. 1725 (Campanella e altri), il quale interviene sul regime di procedibilità del reato di **atti persecutori** di cui all'articolo 612-*bis* c.p. ampliando l'area della procedibilità d'ufficio così da assicurare una più piena tutela delle vittime.
- L'Atto Senato n. 638 (Bonfrisco e altri), il quale, in conformità agli obblighi imposti dalla Convenzione di Istanbul (ratificata con la legge n. 77 del 2013), prevede ulteriori interventi legislativi (rispetto alle misure già previste dal Decreto-legge n. 93 del 2013) per il contrasto del **fenomeno della violenza contro le donne**. All'uopo il provvedimento, da un lato, reca modifiche alla disciplina delle circostanze aggravanti del reato di omicidio e, dall'altro, introduce il delitto di matrimonio forzato (articolo 612-*ter*).
- L'Atto Senato n. 1785 (Taverna e altri), il quale introduce nel Codice penale il **reato di atti vessatori in ambito lavorativo**. Il nuovo delitto, punito a querela della persona offesa, sanziona con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, nel luogo o nell'ambito di lavoro, con condotte reiterate, compie atti, omissioni o comportamenti di vessazione o di persecuzione psicologica tali da compromettere la salute o la professionalità o la dignità del lavoratore.
- L'Atto Senato n. 2131 (Ginetti e altri), il quale oltre ad inasprire significativamente le sanzioni previste per il **reato di violazione di domicilio** di cui all'articolo 614 c.p. interviene sulla condotta aggravata che si verifica allorquando l'autore è armato, sopprimendo l'avverbio "palesamente".
- L'Atto Senato n. 2147 (Stefani e altri), il quale - analogamente all'articolo 4 del disegno di legge n. 2067- apporta modifiche alla disciplina sostanziale e processuale del **reato di furto in abitazione** (articolo 624-*bis* c.p.) prevedendo un aumento del quadro sanzionatorio; escludendo per le ipotesi previste da tale fattispecie il giudizio di equiva-

lenza tra aggravanti e attenuanti; inserendo il reato suddetto fra quelli per i quali opera una presunzione di adeguatezza esclusiva della custodia in carcere (*sulla cui legittimità costituzionale alla luce dei più recenti e reiterati arresti della Consulta- appare opportuna una riflessione*¹) e per i quali è previsto, senza nessuna eccezione, l'arresto obbligatorio in flagranza ed infine subordinando il beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento integrale alla parte offesa del risarcimento del danno.

- L'Atto Senato n. 1834 (Buemi e altri), il quale- analogamente agli articoli 4 e 6 del disegno di legge n. 2067- interviene sulla disciplina di alcuni reati contro il patrimonio, estendendo l'applicabilità delle misure di prevenzione personali e reali ai soggetti indiziati dei delitti di **furto in abitazione e furto con strappo** (articolo 624-*bis* c.p.), **rapina** (628) ed **estorsione** (629);
- L'Atto Senato n. 964 (Torrise e altri), il quale reca disposizioni volte a contrastare il **fenomeno dei furti di rame**. Il provvedimento da un lato inserisce nel codice penale una nuova specifica fattispecie di reato (articolo 624-*ter*), dall'altro inasprisce le pene per il reato di ricettazione nel momento in cui è commesso in relazione a beni provenienti dal delitto di cui al nuovo articolo 624-*ter*, prevedendo per ambedue le fattispecie l'obbligo di arresto in flagranza (attraverso una modifica all'articolo 380 c.p.p.).
- L'Atto Senato n. 750 (Stucchi), il quale prevede un inasprimento delle sanzioni stabilite per il **delitto di invasione di terreni o di edifici** di cui all'articolo 633 del codice penale;

- L'Atto Senato n. 741 (Stucchi), il quale modifica anche la disciplina reato di **truffa** di cui all'articolo 640 c.p., prevedendo un aggravamento di penale nel caso in cui il fatto sia stato commesso contro una persona che ha compiuto il sessantacinquesimo anno di età" (*vedi supra*).
- L'Atto Senato n. 407 (Stucchi), il quale, da un lato, "ricriminalizza" l'abuso della credulità popolare di cui all'articolo 661 del codice penale, e, dall'altro, introduce nel codice l'articolo 421-*bis*, il **delitto di abuso della buona fede con intimidazione**;

3. Disegni di legge recanti modifiche al codice di procedura penale

Un ulteriore gruppo di disegni di legge reca modifiche in materia di **diritto processuale penale**.

Fra questi si segnalano

- L'Atto Senato n. 1177 (Buemi), il quale introduce nel codice di procedura penale, al nuovo articolo 11-*ter*, una puntuale disciplina della competenza per i procedimenti in danno del magistrato responsabile di valutazioni cautelari in altro procedimento;
- i disegni di legge n. 28 (Zeller e altri), n. 176 (Scilipoti Isgrò) e n. 609 (Cardiello e altri) in materia di **mezzi di impugnazione**. Più nel dettaglio l'Atto Senato n. 28 introduce nel libro nono del codice di rito un nuovo Titolo (Titolo IV-*bis*) recante una puntuale disciplina dell'istituto della revisione della sentenza penale, quale straordinario mezzo di impugnazione, da esperire allorché una pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo abbia constatato l'iniquinà del processo celebrato in Italia, per la violazione di taluna delle disposizioni di cui all'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). Gli altri

¹ L'elenco dei precedenti costituzionali è ampio. Sentenza 21 luglio 2010, n. 265 con riguardo ad alcuni delitti a sfondo sessuale; Sentenza 22 luglio 2011, n. 231 relativamente alla associazione finalizzata al narcotraffico; Sentenza 16 dicembre 2011, n. 331, in relazione ad alcune figure di favoreggiamento dell'immigrazione illegale; Sentenza 3 maggio 2012, n. 110, pertinente al delitto di associazione per delinquere realizzata allo scopo di commettere i delitti previsti dagli artt. 473 e 474 cod. pen; Sentenza 18 luglio 2013, n. 213, concernente il sequestro di persona a scopo di estorsione.; Sentenza 23 luglio 2013, concernente la violenza sessuale di gruppo; Sentenza 25 febbraio 2015, n. 48, con riguardo al reato di concorso esterno in associazione mafiosa.

due provvedimenti intervengono, invece, similmente all'articolo 11 dell'AS 2067, sul procedimento di archiviazione e sulla disciplina del ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione, modificando il comma 6 dell'articolo 409 c.p.p. nella parte in cui circoscrive tale ricorribilità ai soli casi di nullità previsti per i procedimenti in camera di consiglio dall'articolo 127, comma 5 c.p..

- I disegni di legge n. 171 (Scilipoti Isgrò) e n. 1914 (Maran e altri) intervengono in materia di **intercettazioni**. Più in particolare l'Atto Senato n. 1914, riprendendo in larga parte il contenuto del disegno di legge governativo AC n. 1638 della XV legislatura, reca una ampia e organica riforma della disciplina codicistica delle intercettazioni al fine di assicurare un migliore temperamento fra le necessità investigative, le esigenze di pubblica informazione in occasione di vicende giudiziarie di pubblico interesse e il diritto dei cittadini a vedere tutelata la loro riservatezza, soprattutto quando estranei al procedimento. L'altro provvedimento, invece, interviene solo "indirettamente" in materia di intercettazioni, limitandosi a modificare l'articolo 192 c.p.p. sulla valutazione della prova, estendendo la disciplina prevista dal comma 3 (per la quale le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità) anche alle dichiarazioni acquisite mediante intercettazione di conversazioni o comunicazioni.
- Gli Atti Senato n. 208 (Torrise) e n. 295 (Barani), i quali recano modifiche al codice di rito in materia di riparazione **dell'errore giudiziario** e di riparazione per **ingiusta detenzione**. Ben più ampia appare la portata del secondo disegno di legge, il quale oltre ad intervenire sulla disciplina della riparazione dell'errore giudiziario, della riparazione per l'ingiusta detenzione e dell'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, attraverso l'istituzione

di una apposita Commissione presso ciascuna corte d'appello, reca modifiche anche alla legge n. 117 del 1988 in materia di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e di responsabilità civile dei magistrati. *Con riguardo a questa parte del provvedimento si deve rilevare come essa non tenga conto delle modifiche apportate alla legge Vassalli dalla legge n. 18 del 2015.* L'Atto Senato n. 208, invece, si limita a prevedere la soppressione, attraverso l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 315 c.p.p., del limite massimo di indennizzo fissato dal legislatore in euro 516.456,90.

- Il disegno di legge n. 614 (Cardiello e altri), il quale reca modifiche agli articoli 392 c.p.p. in tema di incidente probatorio e all'articolo 415-bis c.p.p. relativo all'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari al fine di assicurare una più completa **partecipazione della persona offesa** alle varie fasi del processo;
- il disegno di legge n. 2153 (Albertini), il quale integra l'articolo 530 del codice di rito, prevedendo che il giudice, nel pronunciare **sentenza di assoluzione** con formula piena, sia tenuto a condannare lo Stato a rifondere tutte le spese di giudizio sostenute dall'imputato e riconoscendo allo Stato la facoltà di rivalersi nel caso di dolo o di colpa grave sul magistrato requirente.

4. Disegni di legge recanti modifiche in materia di diritto penitenziario e misure per contrastare il sovraffollamento carcerario

Un ultimo gruppo di disegni di legge afferisce alla problematica del **sovraffollamento carcerario** e alla disciplina relativa al **sistema penitenziario** (con particolare riguardo alla normativa dei benefici penitenziari e delle misure alternative alla detenzione carceraria).

In tale gruppo sono annoverati i seguenti provvedimenti:

- gli Atti Senato n. 381 (Barani) e n. 1587 (Lo Giudice e altri), i quali dettano norme in materia di **relazioni affettive e familiari dei detenuti**. Ambedue i disegni di legge, al fine di rendere "più umano" il periodo di reclusione, favorendo così anche il futuro reinserimento nella famiglia e nella società del detenuto, oltre a prevedere la realizzazione, all'interno degli edifici penitenziari, di locali idonei, o di apposite aree, ove i reclusi possano intrattenere rapporti affettivi con i propri familiari senza controllo visivo, modificano il regime dei permessi, con la possibilità di concedere un permesso di durata fino a quindici giorni per ogni semestre di carcerazione e riconoscono ai detenuti stranieri che non hanno visite da parte dei propri congiunti il diritto di intrattenere colloqui telefonici ogni quindici giorni.
- gli Atti Senato n. 379 (Barani) e 1008 (Lo Giudice e altri), i quali modificano anche se con modalità diverse la disciplina relativa alla **misura premiale della liberazione anticipata** di cui all'articolo 54 ord. pen. Più nel dettaglio tutti e due i provvedimenti intervengono sull'articolo 54 aumentando (rispettivamente a 60 e a 90 giorni) il numero di giorni di detrazione di pena per ogni semestre di pena scontata prevista per il condannato a pena detentiva. Mentre l'Atto Senato n. 379 interviene poi anche in materia di custodia cautelare, riducendone i termini di durata massima, il disegno di legge n. 1008 prevede, invece, un'ulteriore modifica alla legge sull'ordinamento penitenziario recante una puntuale disciplina della liberazione anticipata nel corso dell'esecuzione di pena detentiva.
- Gli Atti Senato n. 299 (Compagna) e 389 (Barani), i quali intervengono sul **divieto di concessione dei benefici penitenziari**: il primo, sopprimendo del tutto il regime speciale contemplato dall'articolo 4-bis ord. pen. per i condannati per taluni delitti ritenuti di particolare allarme sociale e il secondo, invece, mantenendo

tale disciplina *extra ordinem*, ma circoscrivendone (attraverso una rimodulazione) l'ambito di applicazione.

- Gli Atti Senato n. 700 (Barani) e n. 1136 (Fattorini e altri), i quali affrontano la questione delle **detenute madri** prevedendo l'istituzione di case-famiglia protette (*strutture che, già istituite con la legge n. 62 del 2011, per ragioni principalmente di carattere economico-finanziario, stentano a divenire operative*). Il solo disegno di legge n. 700 reca poi ulteriori modifiche alla legislazione vigente (c.p., c.p.p. e ord. pen.) in materia di esecuzione della pena al fine di assicurare una più completa tutela della maternità favorendo i rapporti fra madri detenute e figli minori.
- Gli Atti Senato n. 209 (Torrise) e n. 382 (Barani), i quali intervengono ambedue sulla questione del **reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti**. Il primo dei due provvedimenti prevede apposite sovvenzioni in favore degli ex detenuti che intendono avviare "una libera attività di tipo professionale, culturale o di piccola imprenditoria", consentendo ad essi di conseguire il riconoscimento delle qualifiche professionali che richiedono un ciclo di formazione, anche in assenza di tale completamento, previo svolgimento di appositi esami di idoneità. Il secondo disegno di legge, sempre al fine di favorire il reinserimento sociale dei condannati, interviene sulle pene accessorie della interdizione dai pubblici uffici; dell'interdizione legale e del divieto di espatrio e ritiro della patente. La natura "incapacitante" (come si afferma testualmente nella relazione di accompagnamento) riduce o limita le possibilità del condannato di accedere a determinate attività o di svolgerle, impedendo così la piena possibilità di un reinserimento nella società.
- l'Atto Senato n. 286 (Manconi e altri), il quale, per far fronte al problema del **sovraffollamento carcerario** e all'esigenza di garantire umane condizioni di detenzione, nel rispetto degli standard imposti dalla CEDU, prevede

- che il Ministero della giustizia debba indicare il numero massimo di posti letto per istituto, superato il quale l'ordine di esecuzione della pena si converte in obbligo di permanenza in casa o in altro luogo indicato dalla persona. La lista segue un ordine cronologico e tuttavia, nel caso di reati contro la persona, non verrà rispettato l'ordine cronologico e si potrà procedere direttamente all'esecuzione del provvedimento di condanna. Durante la sospensione del provvedimento di carcerazione, la pena scorre regolarmente come se fosse espiata, mentre il detenuto che non rispetti le prescrizioni relative all'obbligo di domicilio vedrà interrompersi lo scorrimento della pena.
- L'Atto Senato n. 384 (Barani), il quale sempre al fine di **contrastare sovraffollamento** ed elevare gli standard di tutela dei diritti umani nelle carceri, reca una serie di modifiche alla legislazione vigente, prevedendo nel contempo una articolata delega al Governo per far fronte a tale problematica attraverso una organica revisione del sistema sanzionatorio previsto dalla parte generale del codice penale (*vedi supra*) e della disciplina in materia di benefici penitenziari. Nel merito il provvedimento interviene in primo luogo in materia di misure cautelari, rafforzando l'eccezionalità del ricorso alla detenzione intramuraria in favore di altre forme di misure coercitive. In secondo luogo il disegno di legge modifica il testo unico sull'immigrazione in materia di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione. Ancora il provvedimento reca disposizioni in materia di recidiva, prevedendo la soppressione di tutte le misure che comportano un aggravio di pena o la restrizione delle condizioni per accedere ai benefici; in materia di esecuzione della pena, con misure analoghe a quelle contemplate dal disegno di legge n. 286 (prevedendo cioè che, raggiunto il limite della capienza di un istituto di pena, si proceda all'attivazione di entrate scaglionate in relazione alla capienza per potenziali detenuti eccedenti, con previsione di decorso immediato della pena in detenzione domiciliare); in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova (*istituto già introdotto nell'ordinamento dall'articolo 3, comma 1 della legge n. 67 del 2014*) e infine in materia di stupefacenti rivedendo la disciplina penale sullo spaccio e il consumo personale di droghe e prevedendo l'incentivazione di percorsi riabilitativi alternativi al carcere.
 - L'Atto Senato n. 387 (Barani), il quale introduce nell'ordinamento una nuova **misura alternativa alla detenzione**, denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale". Tale misura va applicata a chi abbia scontato almeno metà della pena e abbia un residuo di pena non superiore a tre anni, ridotto a due anni nel caso di soggetti ai quali, in fase di giudizio, sia stata applicata la recidiva.
 - L'Atto Senato n. 696 (Barani), il quale al fine di assicurare un adeguato monitoraggio della situazione carceraria, prevede l'istituzione presso il ministero della giustizia dell'**Anagrafe digitale pubblica degli istituti di prevenzione e di pena**. Tale sistema è volto a consentire a ciascun cittadino di acquisire, fra gli altri, dati relativi ai bilanci delle amministrazioni penitenziarie; informazioni sulle strutture detentive, sugli interventi di edilizia penitenziaria e sul personale amministrativo e sanitario impiegato nelle carceri, nonché informazioni sull'incidenza di patologie, anche psichiche, e degli atti di autolesionismo.
 - I disegni di legge n. 597 (Cardiello e altri) e n. 1352 (Mattesini e altri), i quali intervengono in materia di **giustizia e diritto penitenziario minorile**. Più nel dettaglio il primo provvedimento prevede l'inserimento, delineandone le procedure di immissione- presso i centri di prima accoglienza e le comunità per i minorenni, di assistenti dell'area pedagogica. Ben più complesso è l'intervento apportato in materia di giustizia minorile dal disegno di legge n. 1352. I 51 articoli di cui consta recano un organico intervento sul sistema penitenziario

minorile, il quale oltre a disciplinare l'esecuzione dei "provvedimenti limitativi della libertà destinati ai minorenni autori di reato", interviene anche sul versante delle sanzioni implementando le misure a disposizione del giudice minorile orientato verso una sentenza di condanna.

- I disegni di legge n. 385 (Barani) e n. 1921 (Mussini e altri) in materia di **misure di sicurezza personali detentive**. Il primo provvedimento reca significative modifiche al codice penale e in particolare all'articolo 215, prevedendo l'abolizione di tutte le misure di sicurezza personali detentive. L'altro disegno di legge invece interviene su una specifica misura di sicurezza personale detentiva: il ricovero presso un OPG introducendo un articolato regime di licenze (licenze ordinarie, licenze premio e licenze straordinarie) per gli internati.

a cura di C. Andreuccioli

L'ultima nota breve:

[Schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 - Atto del Governo n. 276 \(n. 107 - marzo 2016\)](#)

nota breve

sintesi di argomenti di attualità del Servizio Studi del Senato

I testi sono disponibili alla pagina:

<http://www.senato.it> – leggi e documenti – dossier di documentazione. Servizio studi – note brevi

www.senato.it